Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Sabato, 21 aprile | Numero 94

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Sua Maestà il Re, con decreto 19 aprile 1923, su proposta di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, si è compiaciuto di nominare Senatori del Regno i signori:

Dott. Antonio Grossich, di Fiume, categ. 20.
Avv. Antonio Tacconi, di Spalato, id. 20.
Prof. Antonio Cippico, di Traù, id. 20.
Conte Donato Samminiatelli, id. 20.
Avv. Vincenzo Morello, id. 20.
Gr. uff. Filippo Cremonesi, id. 21.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 741, che autorizza la spesa di L. 180.000.000 per costruzioni ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 180.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per fare fronte alle spese di costruzione a cura diretta dello Stato delle linee appresso indicate:

Cuneo-Ventimiglia L. 7.000.000.
Fossano-Mondovì-Ceva L. 5.200.000.
Ferrovie del Veneto L. 46.000.000.
Poggio Rusco-Verona L. 2.000.000

Bologna-Firenze L. 40.000.000.
Aulla-Lucca L. 12.800.000.
Sant'Arcangelo-Urbino L. 11.000.000.
Circonvallazione di Roma L. 3.000.000.
Roma-Napoli L. 36.000.000.
Ferrovie complementari sicule L. 17.000.000.

Art. 2

In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, sono autorizzate le seguenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1921-1922 e 1922-1923:

Cap. n. 217 (esercizio 1921-1922). Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, n. 846, ecc.	+ 90.000.000 —
Cap. n. 220 (esercizio 1921-1922). Spese per studi progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	+ 10.000.000 —
Cap. n. 220 (esercizio 1922-1923). Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, n. 846, ecc.	+ 80.000.000 —

Art 3

Il Ministro delle finanze, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi occorrenti per gli stanziamenti da farsi in conto delle spese autorizzate col presente decreto.

Sono in conseguenza apportati gli aumenti seguenti ai sotto indicati capitoli degli stati di previsione dell'entrata per gli esercizi finanziari 1921-1922 e 1922-1923;

Cap. n. 280 (esercizio 1921-922). Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, ecc.	+ 100.000.000 —
Cap. n. 283 (esercizio 1922-1923). Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, ecc.	+ 80.000.000 —

Art. 4

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 1° marzo 1923, n. 768, che approva il progetto presentato dalla Società «Unione italiana fabbriche Viscosa», per l'impianto di un binario ferroviario di raccordo in Venaria Reale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 11 febbraio 1921, della Società «Unione italiana fabbriche Viscosa», in Torino, con la quale si chiede di voler dichiarare di utilità pubblica il binario per il raccordo ferroviario fra il proprio impianto di solfuro di carbonio, lo stabilimento per seta artificiale, posti in Venaria Reale, e l'attuale raccordo ferroviario della Città di Torino, che è collegato alla ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres, presso il fiume Stura, e di concedere in conseguenza l'espropriazione forzata dei terreni indicati nella relazione e nel piano catastale allegati alla domanda stessa;

Vista la dichiarazione 15 dicembre 1921, con la quale la Società suddetta, a tacitazione della opposizione sollevata dal comune di Torino, accetta di limitare la sua richiesta di dichiarazione di utilità pubblica al solo tratto tra il binario della città di Torino e la sua fabbrica per il solfuro, ed accetta inoltre di non formare alcuna bassura nel terreno per la costruzione del rilevato del binario stesso;

Visto il progetto del raccordo portante il bollo in data 11 febbraio 1921 dell'Ufficio del registro di Torino;

Vista la convenzione stipulata il 25 settembre 1922, fra la città di Torino e la Unione Italiana Fabbriche Viscosa per regolare l'impianto e l'esercizio del binario predetto;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè il testo unico delle leggi ferroviarie 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione della pubblica utilità, il progetto presentato dalla Società «Unione italiana fabbriche Viscosa» per l'impianto e l'esercizio di un binario di raccordo allacciante il proprio stabilimento di solfuro di carbonio e l'attuale raccordo ferroviario della città di Torino, il quale è collegato alla ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres presso il fiume Stura.

Art 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di mesi 6 dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare o sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, quando ciò ritenga necessario per esigenza di un pubblico servizio.

Art. 4.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 714, che radia dal quadro del Regio naviglio alcune unità navali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800;
Visto il decreto Ministeriale in data 2 marzo 1923;
Visto il decreto Ministeriale in data 24 dicembre 1922;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le RR. navi *Sicilia, Tripoli, Flavio Gioia, Vulcano,* le torpediniere *Lanciere, Aquilone, Cigno, Canopo, Orione, Ardea, Alcione, Albatros, Spica, Pallade, Pegaso, Sirio,* le vedette *G. 10, G. 17,* i rimorchiatori *San Paolo, Libeccio, Guardiano, N. 2, N. 3, N. 4, N. 6, N. 14, N. 17, N. 18, N. 20, N. 25, N. 72,* le bette *Viterbo, N. 2, N. 4, N. 7, N. 10, N. 11,* sono radiate dal quadro del naviglio da guerra.

Art. 2.

Le RR. navi *Cherso* e *Lussin* cedute all'Esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato, sono radiate temporaneamente dal quadro del naviglio da guerra.

Art. 3.

Il rimorchiatore *Porto Ercole* è radiato dal quadro del naviglio da guerra a datare dal 30 agosto 1921.

Art. 4.

La R. nave *Enrico Tazzoli* è radiata dal quadro del naviglio da guerra a datare dal 14 dicembre 1922.

Art. 5.

L'iscrizione nel quadro del naviglio del rimorchiatore *T. 69,* con la caratteristica di rimorchiatore *N. 80,* resta annullata.

Art 6.

La R. nave *Luigi Garavoglia* (ex *G. 45*), incagliatasi presso Derna il 21 agosto 1921, è radiata dal quadro del naviglio da guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 715, relativo alla assegnazione dei nomi ed alla iscrizione di alcune navi nel quadro del R. naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I piroscafi da carico ex austro-ungarici *Amalfi*, e *Marsala* e la cisterna ex austro-ungarica *Nymphe*, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie di 2ª classe, assumendo rispettivamente i nomi di *Cherso, Lussin* e *Livenza.*

Art. 2.

I due yachts ex austro-ungarici *Lussin* e *Taurus,* sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie di 2ª classe assumendo rispettivamente i nomi di *Sorrento* e *Marechiaro.*

Art. 3.

La R. vedotta *G. 31,* radiata temporaneamente l'8 maggio 1922, perchè ceduta all'Esercizio navigazione delle ferrovie dello Stato, è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra con la data del 30 giugno 1922.

Art. 4.

Il rimorchiatore ex austro-ungarico *Buffel* è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo il nome di *Medolino.*

Art. 5.

I rimorchiatori ex austro-ungarici *T. 53, T. 54, T. 55, T. 57, T. 58, T. 67, T. 68, T. 70, T. 101, T. 106, F. T. 1, F. T. 2, F. T. 3,* sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale (rimorchiatori) assumendo rispettivamente le caratteristiche di

N. 81, N. 82, N. 83, N. 84, N. 85, N. 86, N. 87, N. 88, N. 89, N. 90, N. 91, N. 92, N. 93.

Art. 6.

La radiazione della cisterna *Giglio*, di cui al decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1922, resta annullata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Erezione in Ente morale.

N. 849. Regio decreto 15 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri la Società di pubblica assistenza della Spezia viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Scioglimento di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli).

SIRE!

Da un'inchiesta recentemente eseguita sull'andamento della Amministrazione del comune di Torre Annunziata, sono emerse gravi irregolarità nell'andamento dei vari servizi, tali da avviare al fallimento le finanze del Comune. Si è constatato infatti che l'applicazione decisamente partigiana delle tasse locali aveva prodotto un considerevole disavanzo di amministrazione e di cassa. Il dazio poi risultò tenuto in economia con una gestione contabile disordinata, tanto che riuscì impossibile l'esatta determinazione dell'ammontare delle riscossioni e dello stato di carico e scarico in confronto del cassiere, sfornito di cauzione e dal quale irregolarmente si sono fatti pagare i mandati, che il tesoriere non poteva soddisfare per deficienza di fondi. Anche per i lavori pubblici era stato adottato un sistema di favoritismo mediante concessioni in economia senza controllo alcuno. Non lievi irregolarità sono state accertate nella gestione annonaria, mentre negli uffici comunali per gli ingiustificati ed illegittimi privilegi accordati a taluni impiegati, era sorta irritazione e tensione di rapporti, producendo la disorganizzazione del personale e la paralisi dei servizi.

Per il rilevato anormale funzionamento dell'amministrazione si sono inaspriti gli animi degli avversari di questa, sicchè il prefetto ha dovuto far presidiare dalla forza pubblica la sede municipale e la casa del sindaco, mentre ad ogni riunione del Consiglio comunale sorgevano incidenti.

Contestati i risultati dell'inchiesta all'Amministrazione dallo stesso commissario inquirente, la maggioranza del Consiglio comunale ha rassegnato le sue dimissioni ed il prefetto con suo decreto 9 ottobre u. s., ha nominato un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Attesa pertanto la necessità di sistemare e riordinare l'azienda e di accertare le eventuali responsabilità degli amministratori ed in vista anche delle particolari condizioni dello spirito pubblico, che sconsigliano di far luogo a breve scadenza alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torre Annunziata in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Marcellino La Marque, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 24 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgoricco in provincia di Padova.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto di Padova sull'amministrazione del comune di Borgoricco ha accertato un grave disordine negli uffici municipali e persistenti violazioni di legge da parte degli amministratori; quali la frequente omissione dell'invio alla Prefettura, per il visto, dei verbali di deliberazioni, l'irregolare liquidazione delle spese; l'esecuzione di lavori e la provvista di materiali senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge; l'attuazione diretta di non pochi lavori da parte degli amministratori; nonchè altre irregolarità nella gestione del patrimonio comunale e dei sussidi comunali.

Il comune versa in una grave situazione finanziaria, giacchè, mentre le spese eccedono notevolmente le entrate ordinarie ed a tale eccedenza si è provveduto con la contrattazione di mutui per un cospicuo ammontare, l'amministrazione prosegue nel largheggiare con spese facoltative, specialmente per somministrazioni gratuite di medicinali e per spese di spedalità, talchè ove

non venissero concessi i mutui domandati, il Comune si troverebbe, fra breve, nell'impossibilità di provvedere alle spese ordinarie più urgenti e, fra l'altro, al pagamento degli stipendi al personale.

Contestati tali addebiti agli amministratori, il Sindaco ha presentato un memoriale, in cui non viene dedotto alcun valido argomento che valga non solo ad eliminare, ma neppure ad attenuare la gravità delle emergenze dell'inchiesta.

Ravvisandosi ormai insufficienti a rimediare al grave stato, in cui è ridotta la civica azienda, gli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, anche per lo stato di crisi in cui versa da tempo l'amministrazione a causa degli insanabili dissensi, che dividono i rappresentanti delle diverse frazioni, nelle quali è ripartito il comune, e che paralizzano, non di rado, il funzionamento della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio Commissario.

Ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 13 dicembre c. a., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgoricco in provincia di Padova è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ganzina cav. Giovanni Battista è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto dell'a cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Umberto Tito Luigi Farsi, nato a San Gimignano il 30 agosto 1887 da Ferruccio e da Maria Bardini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Umberto Farsi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 marzo 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949

DECRETA:

E' inibito al predetto signor Umberto Tito Luigi Farsi il riacquisto della cittadinanza italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 aprile 1923.

Pel Ministro
FINZI

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Teresa Palmira Ida Agar Malerbi, nata a Poggibonsi, l'11 ottobre 1887 da Arturo e da Ottavia Bianchini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Teresa Malerbi il riacquisto della cittadinanza italiana

Veduto il parere in data 7 marzo 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Teresa Palmira Ida Agar Malerbi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Roma, 13 aprile 1923

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Annita Margherita Maria Pineschi, nata a Pomarance il 9 agosto 1884 da Gherardo e da Argia Orzalesi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Annita Pineschi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 marzo 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Annita Margherita Maria Pineschi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 aprile 1923.

Per il Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 13 febbraio 1923 avanti l'ufficiale dello stato civile di Spezia dal signor Giulio Bosco di Emilio e di Lucia La Ferla, nato a Spezia il 7 giugno 1881, con la quale il medesimo ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 12 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giulio Bosco il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 marzo 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Giulio Bosco il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 aprile 1923.

Pel Ministro
FINZI.

Norme per il funzionamento del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

MINISTERO DELLE FINANZE

Il Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, con sede in Roma presso la Corte di cassazione, riunito in seduta plenaria per stabilire le norme di carattere interno pel funzionamento del Collegio stesso e della sua segreteria;

DETERMINA:

Art. 1.

Il presidente può convocare i membri permanenti del Collegio ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Collegio così costituito delibera su tutto quanto concerne il suo funzionamento.

Art. 2.

L'Ufficio di segreteria è alla diretta dipendenza del presidente del Collegio. Esso rimane aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 15 nei giorni feriali, e dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni festivi.

Art. 3.

La segreteria deve tenere i seguenti registri:

1. Protocollo generale della corrispondenza.
2. Registro generale dei ricorsi e rubrica relativa.
3. Registro cronologico.
4. Registro repertorio degli atti e delle decisioni del Collegio soggetti a registrazione.
5. Registro campione per l'annotazione delle spese a debito fatte dall'Avvocatura erariale.
6. Registro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
7. Registri dei depositi prescritti dal regolamento approvato con R. decreto 10 marzo 1910, n. 149.
8. Registro per la spedizione delle copie.

Art. 4.

La segreteria dà atto, in margine del ricorso, della data di arrivo.

Art. 5.

A cura dei ricorrenti dovranno essere depositate nella segreteria del Collegio cinque copie in carta libera di ogni ricorso.

Art. 6.

La segreteria del Comitato liquidatore, a termini dell'art. 15 del R. D. 4 maggio 1922, n. 638, e dell'art. 3 del R. D.-legge 16 febbraio 1923, n. 294, unitamente al ricorso, trasmetterà copia del decreto impugnato e della relativa decisione della Commissione d'inchiesta, salvo a trasmettere ulteriormente tutti gli altri atti e documenti che crederà o che verranno richiesti dal Collegio arbitrale.

Art. 7.

I ricorsi dovranno dal capo della segreteria essere presentati senza ritardo al presidente del Collegio per i provvedimenti di cui all'art. 17 del R. D. 4 maggio 1922, n. 638.

La segreteria, nel notificare ai ricorrenti i provvedimenti del presidente del Collegio, parteciperà anche il nome dell'arbitro designato dal Ministro delle finanze. Dei provvedimenti predetti sarà per ogni ricorso data anche comunicazione all'Avvocatura generale erariale.

Art. 8.

Ogni ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del decreto impugnato;

b) le ragioni che si oppongono dal ricorrente e le sue richieste;

c) la designazione dell'arbitro che dovrà far parte del Collegio;

d) la elezione del domicilio in Roma;

e) la firma del ricorrente e del suo procuratore se vi sia.

Ove il ricorso non sia presentato in duplice esemplare o non sia steso su competente carta da bollo, il presidente fisserà con decreto il termine entro il quale la parte, sotto pena di decadenza, dovrà regolarizzare e completare il ricorso. Tale decreto sarà notificato alle parti ed il termine in esso stabilito decorrerà dalla data di notificazione.

Regolarizzato il ricorso in termine, un esemplare dello stesso sarà subito trasmesso al Ministero delle finanze, per il quale dal giorno del suo ricevimento comincierà a decorrere il termine di cui all'art. 15 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638.

Ove il ricorso non contenga la nomina dell'arbitro, il presidente fisserà il termine decorso il quale, senza che la parte ab-

bia proceduto alla nomina, provvederà in conformità dell'articolo 12.

Art. 9.

Il presidente del Collegio, con provvedimento in calce al ricorso o a parte:

a) stabilisce la somma che il ricorrente deve depositare a titolo di anticipazione di spese nella segreteria del Collegio, e, nel caso di più ricorrenti, stabilisce se il deposito debba essere fatto in solido ovvero per quote rispettive, fissando il termine per il deposito stesso;

b) nomina il relatore fra i membri permanenti;

c) fissa il giorno per la comparizione delle parti avanti il Collegio e per il deposito dei loro atti e documenti o memorie defensionali;

d) può anche disporre che del ricorso venga dato avviso a coloro che abbiano interessi comuni col ricorrente;

I provvedimenti suddetti sono dalla segreteria notificati alle parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione.

Art. 10.

Il deposito della somma che sarà dal presidente stabilita per ogni ricorso a titolo di anticipazione di spese, sarà fatto mediante versamento nel conto corrente postale che sarà aperto al nome del Collegio. Nel fascicolo che sarà formato per ciascun ricorso la segreteria avrà cura di allegare una distinta dalla quale possa prontamente desumersi l'ammontare delle spese occorse.

Ciascun deposito dovrà essere liquidato con la restituzione alla parte depositante della somma residua, tosto che sarà definito il ricorso, mediante mandato tratto sull'ufficio postale.

La liquidazione finale di ciascun deposito sarà dal capo della segreteria sottoposta al visto del presidente o di un membro permanente del Collegio da lui delegato insieme ai documenti giustificativi delle spese fatte.

Il capo della segreteria è personalmente responsabile della regolarità dei conteggi relativi a ciascun deposito.

Il presidente del Collegio, ove ravvisi la necessità, potrà ordinare in ogni tempo che sia fatto dal ricorrente un nuovo deposito.

Art. 11.

Quando un ricorrente non eseguisce il deposito a norma dell'art. 9 o non lo integri a termini dell'art. 10, il presidente dichiara inammissibile il ricorso nel primo caso e la decadenza nel secondo. Il relativo provvedimento è comunicato all'interessato, che può farvi opposizione avanti il Collegio nel termine di giorni otto dalla comunicazione.

Art. 12.

Qualora la designazione dell'arbitro da scegliersi dalle parti non sia stata fatta da una di queste, o l'arbitro scelto non intervenga nel giorno fissato senza giustificato motivo o dichiari di non accettare ovvero abbandoni l'ufficio; e qualora, essendo più le parti ricorrenti od intervenute in giudizio, esse non siansi accordate nella scelta dell'arbitro nel termine eventualmente fissato dal presidente, la scelta stessa verrà fatta da quest'ultimo.

Art. 13.

Gli atti e gli accertamenti della Commissione parlamentare hanno anche per il Collegio arbitrale valore probatorio. Però il Collegio arbitrale, intese, ove occorra, personalmente le parti, può ordinare nuove indagini ed atti istruttori, e in tal caso delega il relatore per la istruttoria con l'assistenza, se del caso, di un perito.

Quando siano disposti nuovi mezzi istruttori il relatore sarà pure assistito da un funzionario della segreteria che redigerà processo verbale di tutte le operazioni.

Nel caso che debba procedersi ad accessi fuori della sede de Collegio, potrà essere assunto come segretario un funzionario di cancelleria del luogo.

L'onorario al perito eventualmente assunto dal relatore sarà liquidato dal presidente del Collegio. Tale liquidazione non è soggetta ad alcun reclamo.

Art. 14.

Della rinunzia al ricorso darà atto il presidente quando venga presentata prima della comparizione delle parti avanti il Collegio; altrimenti provvederà il Collegio.

Il presidente in caso di rinunzia o d'inammissibilità del ricorso statuirà sulle spese con provvedimento non soggetto a reclamo.

Art. 15.

Il giuramento può essere deferito di ufficio.

La prova testimoniale può essere dedotta anche oralmente indicando, di regola, contemporaneamente, i nomi dei testimoni, salvo istanza di prova contraria. Non vi è obbligo di osservanza di termini procedurali.

Per gli atti da compiersi fuori di Roma possono richiedersi le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 16.

Quando il relatore ritenga compiuta la istruttoria rimette le parti ad udienza fissa avanti al Collegio con provvedimento inscritto nel processo verbale e non soggetto a notificazione alle parti ed ai procuratori se presenti.

I reclami contro i provvedimenti emessi dal relatore non ne sospendono la esecuzione e sono esaminati dal Collegio congiuntamente al merito.

Art. 17.

All'udienza fissata le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e possono essere assistite e difese da un avvocato. L'Amministrazione dello Stato è rappresentata e difesa dall'avvocatura erariale.

Il Collegio intesa la relazione della controversia fatta dal relatore e la difesa delle parti, delibera in camera di consiglio, osservando le norme stabilite dagli articoli 356 a 360 e 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Le sentenze saranno intitolate in nome del Re e dovranno essere sottoscritte da almeno tre membri del Collegio.

Il deposito in segreteria della sentenza, debitamente sottoscritta, tiene luogo di pubblicazione.

Essa sarà in copia autentica, dal segretario del Collegio, rimessa al Comitato liquidatore presso la ragioneria generale dello Stato per la trasmissione al Ministero delle finanze.

Art. 18.

Ove sia proposta domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta a termini del comma 6° dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979, il presidente fissa con suo decreto la seduta di Camera di Consiglio per provvedere in proposito. Tale decreto sarà notificato alle parti perchè possano presentare, se lo credano, deduzioni scritte e documenti d'appoggio.

Il presidente può con lo stesso decreto disporre la provvisoria sospensione della esecuzione, fino alla decisione del Collegio, sulla domanda stessa di sospensione.

Fermo quanto è stabilito negli articoli 9 e 11 del presente regolamento, il Collegio arbitrale non potrà provvedere definitivamente sulla domanda di sospensione fino a che non sarà eseguito il deposito di cui all'art. 9.

Il provvedimento di sospensione sarà immediatamente notificato alla parte ricorrente e al Ministro delle finanze agli effetti di cui all'art. 24 del R. decreto 4 maggio 1922.

Art. 19.

Gli atti e i provvedimenti che debbono essere notificati e portati a notizia degli interessati possono essere ad essi comunicati anche a mezzo di pieghi raccomandati con ricevuta di ritorno. In questo caso la segreteria, attestata sulla copia la conformità di essa con l'originale e firmata e sigillata la busta che la contiene, ne cura la spedizione e conserva negli atti, a prova dell'eseguita notificazione, le ricevute di spedizione e di ritorno.

In caso di rifiuto della raccomandata da parte del destinatario la notificazione si ha come eseguita.

In mancanza della elezione di domicilio stabilita dall'art. 8 le notificazioni occorrenti nel corso del giudizio avanti il Collegio arbitrale si fanno mediante affissione alla porta esterna della segreteria del Collegio medesimo.

Art. 20.

Il ricorso, le comparse conclusionali del ricorrente e la sentenza del Collegio arbitrale saranno compilati su carta da bollo da L. 6.

Art. 21.

Nella decisione il Collegio arbitrale liquida le spese della causa e gli onorari agli avvocati, in conformità dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

I compensi al presidente e agli altri componenti il Collegio giudicante sono liquidati, per ogni decisione, dal presidente del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, su proposta del presidente del Collegio, tenendo conto dell'opera da ciascuno prestata, dell'importanza della causa e della gravità delle controversie decise.

Le spese di viaggio per i membri nominati dalle parti e residenti fuori Roma restano a carico della parte che li ha designati.

Art. 22.

Per ogni ricorso la segreteria formerà un fascicolo nel quale dovranno essere raccolti e conservati:

il ricorso originale;

copia del decreto impugnato;

copia della deliberazione della Commissione parlamentare di inchiesta cui il decreto si riferisce;

i processi verbali;

le ordinanze e i decreti;

le memorie delle parti;

gli altri atti e documenti della causa;

un estratto del dispositivo della sentenza del Collegio.

Art. 23.

La visione dei documenti avrà luogo in segreteria nelle ore in cui essa rimarrà aperta al pubblico, sotto la vigilanza e la responsabilità dei funzionari che vi sono addetti.

Art. 24.

Le parti o i loro rappresentanti dovranno depositare in segreteria un numero di esemplari di conclusioni o memorie sufficiente per la distribuzione ai componenti il Collegio ed alle altre parti legalmente rappresentate o intervenute in giudizio.

Lo scambio delle conclusioni e delle memorie sarà fatto esclusivamente a mezzo della segreteria, e dell'avvenuto scambio verrà fatta annotazione in margine all'originale di detti atti. Le parti o i loro rappresentanti apporranno la propria firma sull'originale per comprovare lo scambio avvenuto.

Art. 25.

Di ogni seduta del Collegio sarà redatto dal segretario processo verbale che conterrà in compendio le deduzioni delle parti, le loro conclusioni orali ed i provvedimenti del Collegio.

Il verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 26.

Le decisioni del Collegio nonchè i provvedimenti presidenziali saranno sempre controfirmati dal segretario.

Del deposito della sentenza del Collegio in segreteria sarà dato atto in calce alla sentenza stessa.

Art. 27.

La segreteria potrà rilasciare copia di qualunque atto istruttorio e delle decisioni del Collegio ai ricorrenti e alle parti che ne faranno richiesta.

Art. 28.

Le sentenze del Collegio saranno raccolte in volumi ed un estratto di esse sarà dalla segreteria comunicato ai ricorrenti ed alle altre parti interessate.

Dato a Roma, dalla sede del Collegio arbitrale, il 15 aprile 1923.

Il Collegio arbitrale
presidente: *Giovanni Appiani*
membri: *Leone Massimo Giriodi, Concino Concini*
segretario: *Ignazio Zegretti.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

NORME per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. esercito. (Direzione generale leva e truppa). — 13 aprile 1923.

Per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, dovranno osservarsi le norme seguenti, che sostituiscono quelle contenute nel Capo XXVIII dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, edizione 1923, le quali restano perciò abrogate.

Inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

1. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, in qualsiasi regione, a scopo di lavoro manuale, e che siano perciò da considerarsi emigranti, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla emigrazione del 13 novembre 1919, n. 2205, dovranno, nel chiedere il passaporto, rilasciare al sindaco del Comune di loro abituale residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, conforme al modello n. 16 allegato alla presente circolare, il quale sostituisce il corrispondente modello che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e che resta perciò abolito.

Peraltro nei capoluoghi che siano sede dei Consigli di leva l'atto di sottomissione sarà sempre rilasciato al commissario di leva, potendo gli interessati presentarsi personalmente ad esso.

2. L'atto di sottomissione sarà rilasciato senza alcuna spesa da parte dei richiedenti, e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato all'interessato, e l'altro sarà a cura del sindaco, trasmesso unitamente alla dichiarazione di «nulla osta» al passaporto, all'autorità prefettizia del capoluogo sulle cui liste di leva il giovine trovasi inscritto per essere conservato dall'ufficio di leva, allegato alla scheda personale.

3. Gli inscritti peraltro che si ritengano affetti da alcuna delle infermità ed imperfezioni, che per la loro evidenza sono facilmente accertabili anche da persone estranee all'arte medica, e che per la loro gravità sono insanabili, possono chiedere di far constare tale loro inabilità, presentandosi personalmente al-

l'autorità prefettizia, che deve direttamente procedere a constatarne l'esistenza.

In tal caso l'autorità predetta, dopo essersi bene garantita dell'identità personale dell'inscritto, accerterà se questi sia affetto da una delle imperfezioni di carattere permanente e perciò insuscettibili di miglioramento col decorso del tempo, e menzionate nella classe prima dell'elenco delle infermità od imperfezioni esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, fatta però eccezione per la deficienza di statura e di perimetro toracico.

Se l'inscritto risulterà trovarsi in dette condizioni, sarà dispensato dal sottoscrivere l'atto di sottomissione; e l'autorità prefettizia, nel rilasciargli il passaporto, lo munirà di una dichiarazione conforme al mod. 18, che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e farà prendere menzione dell'infermità sulla scheda personale dell'interessato, apponendovi la propria firma ed il bollo d'ufficio, affinchè in base ad essa il Consiglio di leva possa all'atto dell'esame personale ed arruolamento pronunciare la decisione di riforma senza che l'inscritto debba presentarsi al console.

Inscritti che chiedono di recarsi all'estero per altri scopi.

4. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, non a scopo di lavoro manuale, e che quindi non siano da caratterizzarsi emigranti, secondo la definizione posta a base del nostro regime giuridico emigratorio, laddove chiedano di recarsi in paesi di Europa e della costiera del Mediterraneo, possono ottenere il passaporto con le stesse norme di cui ai numeri precedenti.

5. Se invece chiedono il passaporto per paesi transoceanici, debbono essere immediatamente precettati a presentarsi al Consiglio di leva per essere sottoposti a visita medica.

L'autorità prefettizia rilascerà senz'altro il passaporto con le norme del precedente n. 3 a quelli dei detti inscritti che siano giudicati affetti da una delle infermità dal numero stesso specificate.

6. Coloro che siano giudicati abili o transitoriamente inabili, potranno ottenere il passaporto, dietro rilascio dell'atto di sottomissione mod. n. 16, soltanto se provino di trovarsi all'atto in cui chiedono il passaporto medesimo in una delle condizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 per aspirare alla riduzione della ferma, ovvero nei seguenti casi:

a) quando si rechino in paesi transoceanici con tutta la propria famiglia;

b) quando abbiano assoluta necessità di recarsi nei paesi medesimi o per sistemare gravi interessi che non ammettono dilazione di sorta, o per l'adempimento di una scrittura teatrale o di altro regolare e speciale contratto di lavoro (di carattere artistico o professionale).

7. Agli inscritti di leva di cui al precedente n. 4 che chiedono di recarsi all'estero, il passaporto deve essere negato, quando non dimostrino di trovarsi in alcuna delle condizioni sovra specificate, o quando dalle informazioni da assumersi per mezzo dell'arma dei Reali carabinieri venga a risultare che essi intendono di recarsi all'estero per sottrarsi all'adempimento degli obblighi coscrizionali.

Norme per il rilascio dell'atto di sottomissione.

8. L'atto di sottomissione mod. n. 16 allegato alla presente circolare sarà fornito gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta con le norme di cui ai §§ 243 e 244 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

9. L'atto di sottomissione nei casi indicati dalle disposizioni precedenti sarà rilasciato senza spesa per parte del richiedente e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà conservato presso l'ufficio di leva sulle cui liste il giovane trovasi inscritto, allegato alla scheda personale e l'altro sarà consegnato all'interessato.

A cura dello stesso ufficio di leva si farà sempre constare del rilascio dell'atto medesimo sulla scheda personale dell'inscritto, affinchè il Consiglio di leva ne abbia notizia, nel giorno in cui l'inscritto sarà chiamato all'esame personale ed arruolamento.

10. I sindaci, i commissari di leva e le autorità prefettizie rivolgeranno con la maggiore cura agli inscritti che saranno per rilasciare l'atto di sottomissione mod. n. 16, le interrogazioni necessarie per determinare se essi si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del Regio decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, per aspirare alla riduzione di ferma, e qualora le risposte ricevute lascino presumere che il diritto esista, ne prenderanno menzione sull'atto di sottomissione, e si faranno indicare dall'inscritto le autorità del Regno che debbono rilasciare i documenti necessari a provare il diritto.

Avvertiranno inoltre gli inscritti medesimi che il rilascio dell'atto di sottomissione non impedisce loro di presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per chiedere di esser sottoposti a visita medica e per far valere, all'epoca del loro concorso alla leva, una eventuale inabilità agli effetti della rivedibilità o della riforma, o per invocare, se abili, il diritto alla riduzione di ferma; e che qualora rimangano arruolati in base all'atto di sottomissione, senza aver diritto alla riduzione di ferma, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 1° dicembre dell'anno in cui è indetta la chiamata alle armi della loro classe, sotto pena, in caso di inadempienza, di essere dichiarati disertori.

11. Se un inscritto di leva che abbia ottenuto il passaporto continui a risiedere nel Regno e si presenti personalmente al Consiglio di leva per regolare la propria posizione di leva, il presidente del Consiglio gli ritirerà subito il passaporto per impedire che l'inscritto abbia successivamente a valersene.

Passaporto ai militari in congedo o che siano vincolati alla ferma ridotta.

12. I militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati alla ferma ridotta possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

A tal fine debbono farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del Comune di loro abituale residenza, il quale dovrà anzitutto accertarsi se il richiedente sia munito di foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) per fine di ferma, per dispensa o al compiere la ferma, per anticipazione, per compiuta rafferma, o per collocamento a riposo prima dell'invio in congedo assoluto della classe cui appartiene; ovvero di foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi a riduzione di ferma (modello n. 4-*B* del catalogo); ed in caso affermativo attesterà di avere ciò constatato mediante apposita dichiarazione scritta sul nulla osta al passaporto da trasmettere all'autorità prefettizia competente.

13. I Regi ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco, i funzionari dell'emigrazione delle stazioni ferroviarie prossime al confine, e, nei porti nei quali non esista un ispettore di emigrazione, le RR. capitanerie di porto debbono notificare al competente Comando di distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

A tal fine il militare che si reca all'estero deve presentarsi alle autorità predette munito non soltanto del passaporto, ma anche del foglio di congedo illimitato (modello n. 34), o del foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi alla riduzione di ferma (modello 4-*B*).

I Comandi dei distretti militari, ricevute tali comunicazioni, ne prenderanno nota sui ruoli matricolari nei riguardi dei militari cui le comunicazioni stesse si riferiscono.

14. In rapporto ai militari i quali chiedono dall'estero di regolare la loro posizione di fronte al passaporto, od a quelli che, reduci dall'estero, chiedono il passaporto per farvi ritorno, le autorità prefettizie non dovranno far luogo alla relativa concessione, senza essersi prima rivolti al comando del distretto militare competente, per accertare quale sia la precisa posizione coscrizionale dei richiedenti; e ciò per evitare che possano essere muniti del passaporto militari che abbiano ancora obblighi di servizio alle armi, o che siano incorsi in una dichiarazione di diserzione, senza che questo carico penale esistente a loro riguardo sia venuto a conoscenza dei sindaci o dell'ufficio di leva.

A tal fine l'arma dei Reali carabinieri deve volta per volta provvedere a ritirare ai militari reduci dall'estero il passaporto di cui siano in possesso; e ciò perchè i titolari non abbiano a valersene, qualora il passaporto sia tuttora valido.

Il Ministro
DIAZ.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Saonara, in provincia di Padova, sono state, con decreto del 18 marzo 1923, estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del T. U. 23 agosto 1917, n. 1474, delle leggi antifillosseriche e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 aprile 1923

	Media		Media
	—		—
Parigi	134 25	Dinari	—
Londra	94 29	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 30	Belgio	116 —
Spagna	310 —	Olanda	7 97
Berlino	0 067	Pesos oro	17 —
Vienna	0 0287	Pesos carta	7 48
Praga	60 40	New York	20 265

Oro 391 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 45	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 43	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO

Il giorno 12 aprile, in Torre di Faro, provincia di Messina, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

ELENCO degli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette collocati o confermati in aspettativa:

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Pane Antonio, archivista delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° agosto a tutto il 31 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1923:

Bonsignore Ettore, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 15 novembre 1922 a tutto il 26 gennaio 1923.

Con decreto Ministeriale del 27 gennaio 1923:

Gambini Antonio, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 6 novembre a tutto il 5 dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1923:

Parise Carlo, agente capo delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 4 dicembre 1922 a tutto il 28 febbraio 1923.

Con decreti Ministeriali del 31 gennaio 1923:

Canzoneri Ferdinando, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dall'11 ottobre a tutto il 4 dicembre 1922.

Goraci Giuseppe, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° dicembre 1922 a tutto il 10 aprile 1923.

Con decreti Ministeriali del 2 febbraio 1923:

Pintacorona Filippo, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 20 gennaio a tutto il 20 aprile 1923.

Melato Erminio, archivista delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 27 gennaio a tutto il 26 settembre 1923.

Con decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1923:

Faraone Ernesto, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° gennaio a tutto il 31 marzo 1923.

Con decreti Ministeriali del 10 febbraio 1923:

Bocche Dante, agente capo delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° novembre a tutto il 31 dicembre 1922.

Canciello Michele, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° dicembre 1922 a tutto il 31 maggio 1923.

Con decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1923:

Zuccari Francesco, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1922 a tutto il 15 febbraio 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0[0	36600	105 —	Martino *Giuseppe* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Monacilioni (Campobasso)	Martino *Filippo-Giuseppe* di Michele, minore, ecc., come contro
»	8‵652	230 —	Burgalassi Adelia fu Gabriele, moglie di *Sociate* Berardi, dom. a Roma. Vincolata	Burgalassi Adelia fu Gabriele, moglie di Berardi *Celso-Alessandro-Socrate*, domiciliato a Roma. Vincolata
»	161350	200 —	*Fondanel* Gioacchino di Pietro, dom. a Perarolo (Belluno)	*Zandanel* Gioacchino, ecc., come contro
»	280347	25 —	Mancini Giuseppe di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellana (Bari); con usufrutto vitalizio a *Pignatelli* Porzia fu Raffaele, moglie di Mancini Martino	Mancini Giuseppe di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellana (Bari); con usufrutto vitalizio a *Pignataro* Porzia di Raffaele, moglie di Mancini Martino
»	280648	25 —	Mancini Raffaele di Martino, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Raffaele di Martino, ecc., come la precedente
»	280649	25 —	Mancini Leonardo di Martino, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Leonardo di Martino, ecc., come la precedente
»	280650	25 —	Mancini Pasquale di Martino, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Pasquale di Martino, ecc., come la precedente
3,50 0[0	324227	350 —	Saini Virginia e Lorenzo di *Marco*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Barengo (Novara)	Saini Virginia e Lorenzo di Carlo, minori, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	141432	650 —	*Friozzi* Antonio fu Pietro, dom. a Nereto (Teramo)	*Feriozzi* Antonio, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 marzo 1923.

Per il direttore generale: CAPUTO.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. D. legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. D. legge 20 novembre 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e del R. Istituto superiore agrario di Perugia;

Visto il R. D. 14 agosto 1920, n. 1845;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 329;

DECRETA:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio di L. 9000, alla Cattedra di botanica generale (morfologia, fisiologia e sistematica) presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione IV) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 luglio 1923, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica e di eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi solo lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 marzo 1923.

Il Ministro

DE CAPITANI D'ARZAGO.

INSERZIONI

MONTECATINI

Società generale per l'industria mineraria ed agricola

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 200.000

Con rogito 17 aprile 1921 del notaio dott. Battista Salvioni, sono state sorteggiate **n. 464** obbligazioni della detta Società come **segue.**

Titoli da una obbligazione

3	7	20	32	41	73
75	132	155	184	190	226
246	267	295	320	331	335
350	403	412	416	437	448
450	456	475	483	484	487
496	547	573	577	580	595
639	643	647	665	693	699
719	742	770	779	781	782
839	840	886	890	921	930
945	946	961	967	969	978
989	991	1012	1062	1173	1176
1179	1189	1205	1208	1213	1215
1220	1235	1265	1297	1341	1381
1389	1397	1417	1485	1487	1549
1602	1622	1629	1764	1781	1818
1838	1846	1869	1887	1891	1913
1914	1920	1921	1926	1951	2001
2069	2071	2072	2074	2076	2126
2128	2137	2190	2195	2227	2228
2238	2244	2248	2273	2286	2317
2394	2446	2448	2449	2464	2476
2479	2482	2483			

Titoli da cinque obbligazioni

2527	2528	2582	2622	2662	2683
2699	2723	2779	2783	2785	2789
2800	2813	2817	2868	2885	2887
2896	2941	2973	2981	2995	2998
3006	3009	3017	3039	3049	3065
3077	3096	3129	3144	3157	3163
3183	3195	3201	3207	3236	3244
3260	3263	3277	3283	3358	3392
3405	3440	3441	3432	3487	3495
3549	3581	3613	3616	3623	3625
3645	3650	3666	3674	3696	3699

Le dette obbligazioni sono rimborsabili dal 1° luglio 1923.

13228 — A pagamento.

Banco agricolo fabrianese

Società anonima

SEDE IN FABRIANO

Capitale sociale L. 1.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all' assemblea generale straordinaria che si terrà in Fabriano, nella sede sociale in Via Domenico Berti, n. 3, il giorno 7 maggio 1923, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Varie.

Fabriano, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13291 — A pagamento.

Società anonima industrie automobilistiche

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 19 in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 1923, alle ore 19, nella sede sociale in Roma, via degli Scipioni, n. 142, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Dimissioni di un liquidatore e surroga eventuale.

Roma, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d' amministrazione.

13259 — A pagamento.

"COSTANZA,,

Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale L. 1.500.000 — Versate L. 300.000

Sede in Milano

I signori azionisti sono invitati all'assemblea ordinaria che si riunirà nella sede sociale in Milano, via Broletto n. 20 il 24 maggio 1923, ore 14,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e sindaci sul consuntivo 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio e relative deliberazioni.
3. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione.
4. Elezione del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti per l'esercizio 1922.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero per deliberare s'intenderà riconvocata per il 25 maggio successivo, alla stessa ora. Per avere diritto di intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate almeno entro il 18 maggio 1923, presso la sede sociale.

Milano, 14 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13268 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad' unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 30 aprile 1923, alle ore 14,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d' incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete con le norme dettate dall'art. 87 comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per lo appalto della fornitura di mc. 1900 di brecciame calcareo delle cave di Maddaloni o di S. Maria Vico occorrente per la manutenzione della strada Benevento-Capomazzo durante gli anni 1923-1924 in ragione di mc. 950 all'anno, in conformità del capitolato approvato con deliberazione dalla Deputazione provinciale del giorno 18 settembre 1922 adottata coi poteri del Consiglio, ed in esecuzione dell'altro provvedimento del giorno 23 marzo 1923, ed in conformità del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422.

L'importo della fornitura a base di asta è di L. 77.900, in ragione di L. 41 per mc. la provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni 40 pel primo anno di appalto a decorrere dalla data dell'analogo ordinativo che sarà dato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, dopo che sarà stato approvato il verbale di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto definitivo di appalto, e dopo che sarà eseguito il versamento della cauzione definitiva, e nel 2° anno di appalto la fornitura dovrà essere compiuta per la fine di marzo, sotto la pena della multa di L. 20 per ciascun appalto e giorno di ritardo.

Il pagamento sarà eseguito in ciascun anno d'appalto, in unica soluzione appena l'ufficio tecnico provinciale avrà rilasciato il certificato di ultimazione della fornitura stessa ed il certifica

li collaudo e la Deputazione provinciale avrà approvato il collaudo.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre e in lettere, sotto pena di nullità della scheda e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in plego suggellato e raccomandato dirette al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 2000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, dell'esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 18 settembre 1922, del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, ne che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) di un certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed a certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici correnti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della Regia tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 1950.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 780.

La cauzione definitiva sarà del 5 % sull'importo dei lavori al netto del ribasso di asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione, e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperati e ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 % al netto del ribasso di asta nei singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 2000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. Prefettura nel rito.

Napoli, 14 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino

13260 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che, nel giorno / maggio 1923, alle ore 15,30 innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso a termini abbreviati a 5 giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87 comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato per l'appalto dei lavori di sistemazione dell'alveo Palomba in contrada San Gennariello sulla strada Due Torri, in conformità del progetto di lire 96 894,40 oltre le impreviste di L. 9305,60 e del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 21 agosto 1922 adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 90 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 ed a L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20,000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 % che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della scheda, che non potranno essere inferiori all'1 %, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piègo suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo:

« Al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli », e debbono portare sulla busta le parole:

« Offerta per l'asta per i lavori di sistemazione dell'alveo Palomba sulla strada Due Torri.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito, di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale da una cartolina-vaglia o da un vaglia cambiario di uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 3500 per gli appaltatori, di L. 500 per le cooperative in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento, per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza italiana.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alle lett. b) e c) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 2650.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1000.

La cauzione definitiva sarà del 5 per cento sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorsi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 3500 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto, tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422 per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 14 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13261 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

Si fa noto che nel giorno 30 aprile 1923, alle ore 15,30 innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'inca[nto a] ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede s[e]grete con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolame[nt]o per la esecuzione della legge sulla contabilità generale de[llo] Stato per l'appalto della fornitura di mc. 1600 di brecciame c[al]careo delle cave di Maddaloni o di S. Maria a Vico occorre[nte] per la manutenzione della strada Cinquevie provinciale del gio[rno] [.] settembre 1922 adottata coi poteri del Consiglio ed in ese[cuz]ione della deliberazione del 20 gennaio 1923.

L'importo della fornitura in base di asta è di L. 70400 in ragio[ne d]i L. 44 per ogni mc. e la provvista dovrà essere compiuta nel t[er]mine di giorni 32 nel primo anno di appalto a decorrere da[lla d]ata dell'analogo ordinativo, che sarà dato dall'ingegnere capo d[el]l'Ufficio tecnico provinciale, dopo che sarà stato approvato il v[er]bale di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contr[atto] definitivo di appalto e dopo che sarà eseguito il versamento [della] cauzione definitiva; nel 2° anno di appalto la fornitura dov[rà]

sere compiuta per la fine di marzo, sotto pena della multa di L. 20 per ciascun appalto e giorno di ritardo.

Il pagamento sarà eseguito, in ciascun anno di appalto, in unica soluzione appena l'Ufficio tecnico provinciale avrà rilasciato il certificato di ultimazione della fornitura stessa ed il certificato di collaudo e la Deputazione provinciale avrà approvato il collaudo.

Le offerte di ribasso che dovranno scriversi in cifre ed in lettere e che non potranno essere inferiori all'uno per cento potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendolo consegnare personalmente fino alle ore 16 del giorno che precede quello della gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina vaglia di L. 2000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestatata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto si intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvoto con deliberazione del 4 settembre 1922, del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prerzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia; l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906 n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli chè fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera b) ed e) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 1775.

I Consorzi delle cooperative dovranno invece versare la somma di L. 705.

La cauzione definitiva sarà del 5 0|0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le cooperative ed ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta 5 0|0 al netto del ribasso d'asta su singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Consorzi di Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 2000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante, con la deliberazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 14 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

3262 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione prov.le, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete, con le norme dettate dall'articolo 87, comma a), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Roma della lunghezza complessiva di m. 2416 durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 4 settembre 1922 adottata coi poteri del Consiglio ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta 20 gennaio 1923.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 166.6:0, di cui a base d'asta L. 157. 83.80.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 4000 per gli appaltatori, e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo, da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopraindicati del vigente regolamento pei servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di 3 mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione de[illegible], e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi, che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi all'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova delle iscrizioni nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a)* sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a)* e *b)* gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 4165.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1335.

La cauzione definitiva sarà del 5 0/0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione, la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 4000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 14 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13763 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della prov. di Novara

AVVISO D'ASTA

Alle ore undici del giorno 7 p. v. maggio, si procederà in questo ufficio, avanti il presidente della Commissione Reale amministratrice, all'asta pubblica col sistema delle schede segrete a norma degli articoli 86 e 90 del regolamento di contabilità dello Stato per l'aggiudicazione provvisoria dei seguenti appalti di manutenzione di strade provinciali:

Durante il biennio 1923-1924

Lotto 1.

Strada provinciale Torino-Milano, 1° tronco, dal confine della provincia oltre Cigliano all'abitato di San Germano, con diramazione da Cigliano verso Villareggia dell'importo presuntivo annuo di L. 69.480.

Lotto 2.

Strada provinciale Tronzano-Livorno-Saluggia fino al limite colla provincia di Torino, dell'importo presuntivo annuo di L. 34.390.

Lotto 3.

Strada provincia Crescentino-Ivrea, 2° tronco, da Livorno al confine della Provincia, oltre Moncrivello, dell'importo presuntivo annuo di L. 20.300.

E durante il triennio 1923-1925:

Lotto 4.

Strada provinciale Torino-Mortara, tronco tra il confine della provincia di Alessandria, oltre Trino e quello della provincia di Torino presso la Dora Baltea, dell'importo presuntivo annuo di L. 51.500.

Lotto 5.

Strada provinciale Vercelli-Casale, da Vercelli al confine della

provincia oltre Stroppiana, dell'importo presuntivo annuo di L. 47.800.

Lotto 6.

Strada provinciale Vercelli-Trino, da Vercelli al ponte sul Po, oltre Trino, dell'importo presuntivo annuo di L. 74.500.

Gli aspiranti devono produrre i prescritti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa cassa provinciale un deposito pari al decimo dell'importo presuntivo annuo di ciascun lotto.

Ogni aspirante può concorrere ad uno o più lotti, ma le offerte devono essere distinte e separate per ogni lotto.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà poi alle ore undici del 16 p. v. maggio.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 18 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

13283 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ascoli Piceno

Avviso
per vendita di due stabili

In adempimento delle risoluzioni congregatizie 5 ottobre 1922 e 7 febbraio 1923, debitamente approvate dall'autorità tutoria, si rende noto che il giorno di mercoledì 16 maggio p. v., alle ore 11, nell'ufficio della Congregazione di carità intestata, posto in Ascoli Piceno in via Trivio, n. 8, palazzo Pacifici, avanti il signor commissario prefettizio, assistito dal segretario dell'Amministrazione si esporranno all'asta pubblica le vendite dei sottodescritti fabbricati in due lotti separati ed alle seguenti condizioni:

1. Gli incanti saranno tenuti per pubblica gara, col metodo della candela vergine e colle formalità del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

2. Saranno aperti sul prezzo base attribuito a ciascun lotto, e le aggiudicazioni saranno definitive dopo l'esperimento del ventesimo, da stabiliarsi con altro apposito avviso.

3. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a lire 100, e la prima offerta non potrà essere superiore a detta somma.

4. Ogni offerente dovrà depositare prima dell'asta, nella tesoreria della Congregazione la somma indicata per il lotto cui aspira, corrispondente a tre decimi del prezzo base, ossia due decimi per cauzione dell'offerta ed un decimo per rimborso delle spese.

Il deposito per le spese, ossia per un decimo, dovrà essere fatto in numerario, il deposito per cauzione, ossia due decimi, potrà essere fatto anche in titoli pubblici garantiti dallo Stato ragguagliati al valore corrente di borsa o in libretti al portatore presso Istituti locali di credito.

5. Le vendite s'intenderanno fatte a corpo e non a misura, con tutte le servitù attive e passive inerenti agli stabili e nelle condizioni in cui attualmente trovasi gli stabili stessi.

6. I prezzi che risulteranno dalle aggiudicazioni definitive saranno pagati all'atto della stipulazione dei contratti, che avverranno non oltre un mese dalle aggiudicazioni stesse.

Gli acquirenti avranno anche facoltà di pagare i prezzi di delibera per un terzo entro il termine predetto e per il resto in 10 rate annuali eguali che scadranno posticipatamente il 31 dicembre di ogni anno, cogli interessi a scalare del sei per cento, col rimborso all'Amministrazione dell'imposta di ricchezza mobile e con tutte le garanzie di legge.

7. L'acquirente del lotto 1° (fabbricato in via delle Orfane di Ascoli) sarà immesso nel possesso dello stabile subito dopo la stipulazione dell'atto di compra-vendita.

L'acquirente del lotto 2° (casa in Acquasanta) avrà il possesso dello stabile alla morte dell'usufruttuario sig. Carnicelli Romualdo del fu Domenico.

8. Le spese tutte delle aste e dei contratti saranno a carico dei compratori.

Elenco dei lotti

1. Fabbricato di civile abitazione con piccolo spazio ortivo, già sede degli uffici amministrativi della Congregazione di carità spettante all'Orfanotrofio femminile, posto nell'interno di Ascoli Piceno in via delle Orfane, n. 14, composto di un pianoterra e di due piani superiori, distinto nella mappa Città coi numeri 2548 rata e 2549 rata del reddito imponibile ratificato di L. 570 confinante a sud coll'orto e fabbricato Scatini Ettore ed Antoniazzo Beatrice, a ponente colle proprietà Montori e Berri e colla via Palestro, a nord colla via delle Orfane e piazzale Odoardi, a levante colla proprietà De-Scrilli.

Base d'asta L. 100.000.

Deposito L. 30.000.

2. Casa di civile abitazione con spazio ortivo posta nell'abitato di Acquasanta in via Nuova pervenuta all'orfanotrofio femminile di Ascoli dalla eredità di De Sanctis Anna in Carnicelli. È distinta nella mappa Acquasanta col n. 2312 ed ha il reddito imponibile di L. 210.

L'orto annesso è descritto col n. 40 rata della stessa mappa ed ha l'estimo ratizzato di L. 19,63.

Confina col giardino pubblico, con i beni di Perla Nazzareno ed altri, salvi ecc.

La vendita è limitata alla sola nuda proprietà oggidì spettante al predetto Istituto; l'usufrutto dello stabile spetta al signor Carnicelli Romualdo del fu Domenico, nato in Acquasanta il 14 febbraio 1856.

Base d'asta L. 65,000.

Deposito L. 19,000.

Ascoli Piceno, 18 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
dott. O. Piccinini.

Il segretario
avv. P. Salvati.

13275 — A pagamento.

Conservatorio della Presentazione in Viterbo

Avviso di secondo esperimento d'asta
per vendita di immobili

Il 14 maggio prossimo, alle ore 9, nella segreteria del Pio Luogo (via Chigi, n. 5-A) avrà luogo il secondo esperimento d'asta per la vendita dei seguenti immobili posti in territorio di Viterbo, in base ai prezzi per ciascuno fissati.

Si vendono a corpo e non a misura, alle condizioni del capitolato visibile in segreteria, dalle 10 alle 12 di ogni giorno, esclusi i festivi.

Presso detta segreteria dovrà farsi dagli offerenti il deposito per decimo o spese, come sotto indicato.

L'asta sarà tenuta a candela, e l'aggiudicazione, che avrà luogo anche in presenza di un solo concorrente, andrà soggetta a miglioria di vigesima, come ad altro avviso da pubblicare.

Lotto 1.

Terreno S. Barbara di ettari 1,21,50, sez. 7, n. 168, 169, 1348.

Prezzo L. 23.000.

Deposito L. 5800.

Lotto 2.

Terreno Capretta di ettari 1,45 50, sez. 7, n. 55, 1330.

Prezzo L. 20.000.

Deposito L. 5000.

Lotto 3.

Terreno Casalecco na di ettari 0.95.00, sez. 3, n. 475, 1483.

Prezzo L. 14.000.

Deposito L. 3500.

Lotto 4.

Altro terreno a Casaleccorna di ettari 0,15,90 sez. 3 nn. 165, 1372.

Prezzo L. 9000.

Deposito L. 2300.

Lotto 5.

Terreno a Respoglio di ettari 0,90,10 sez 12 nn. 151, 1191.

Prezzo L. 10.000.

Deposito L. 4000.

Lotto 6.

Terreno al Bulicame di ettari 0,65,60 sez. 3 n. 772.

Prezzo L. 16.000.

Deposito L. 4000.

Lotto 7.

Terreno Valle Salcina di ettari 0,10,80 sez. 30 n. 567.

Prezzo L. 2000.

Deposito L. 400.

Lotto 9.

Terreno Pian Cardeto di ettari 6 32,00 sez. 6 nn. 131, 140.

Prezzo L. 18.000.

Deposito L. 4500.

Lotto 10.

Terreno Cuffie e Bussete di ettari 30,59,00 sez. 1 nn. 210, 211, 213 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sez. 3 n. 825.

Prezzo L. 65.000.

Deposito L. 16.000.

Lotto 11.

Terreno Mentoccia o Guardiola di ettari 6 23,00, sez. 11, n. 149 18 sub. 1, 2.

Prezzo L. 13.000.

Deposito L. 5800.

Lotto 12.

Tenutella con fabbricato rurale a Valore di ettar 85,57,00 sez. 11, n. 15 sub. 1, 2, 16, 17, 44 sub. 2-A, 3, 4, 5 e C-A, 50 1[2. 117, 118, 203, sub. 1, 2, 204, 205, 206, 207, 208 sub. 1, 2, 209, 210, 218.

Prezzo L. 220.000.

Deposito L. 55.000.

Lotto 13.

Tenutella con fabbricato rurale alle Bussete di ettari 78,30,10 sez. 11, nn. 36 sub. 1, 2, 3, 39, 44 sub. 1 resto. 1-B e 6-B, 194, 196 197, 198 sub. 1 e 2 e sez. 30 nn. 468 sub. 1, 2, 469. 470, 471, 472 sub. 1, 2, 473, 959 sub. 1, 2, 960, 961, 962, 963, 964, 964 1[2.

Prezzo L. 250.000.

Deposito L. 62.500.

Viterbo, 19 aprile 1923.

Il presidente
Duilio Vanni.

13279 — A pagamento.

Conservatorio della Presentazione in Viterbo

AVVISO DI VIGESIMA
per vendita d'immobili

Data la provvisoria aggiudicazione oggi seguita come appresso, le offerte di miglioria non inferiore al vigesimo dovranno presentarsi in questa segreteria (via Chigi n. 5-A) dalle ore 10 alle 12 d'ogni giorno, esclusi i festivi, non più tardi delle ore 12 del giorno 11 maggio prossimo, in carta legale da L. 2, datate e firmate ed accompagnate dal deposito come sotto indicato.

Gli immobili sono situati in territorio di Viterbo, e si vendono come sono posseduti dal Pio Luogo, alle condizioni del capitolato visibile in detta segreteria nei giorni ed ore suddetti.

Lotto 8.

Terreno Valle Palombella o Scoponeto di ettari 9,16,50 sez. 25 nn. 37, 38 sub. 1, 2, 3, 175, 176, 179 1[2, 256.

Aggiudicatario provvisorio Stefanoni Antonio, Luigi e Cesare per L. 22.100.

Deposito L. 5800.

Lotto [illegible].

Zona di terreno ai Cappuccini con fabbricato detto Scoglio di Frso di ettari 0 07.20 circa, sez. 12, nn. 993-1 resto. 1154, 994 resto 993-1 resto.

Aggiudicatario provvisorio Prosperi Ermanno per L. 20.080.

Deposito L. 5300.

Lotto 1[illegible].

Casa al vicolo Traverso n. c. 1 e 1-A, sez. 32, n. 1034

Aggiudicatario provvisorio Selvaggini Giulio per L. 3.610.

Deposito L. 1000.

Viterbo, 19 aprile 1923

Il presidente
Duilio Vanni.

13280 — A pagamento.

Congregazione di carità di Castignano

Avviso d'asta in 2° incanto

In adempimento delle delibere 30 novembre e 22 dicembre 1922 debitamente approvate e stante la diserzione dell'asta tenuta il 9 corrente.

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 di lunedì 7 maggio 1923, nella sala municipale ed innanzi al sottoscritto, si terrà il 2° esperimento d'asta, col sistema della estinzione di candela vergine per la vendita di un terreno con casa colonica dell'O. P. Ospedale, di tavole 37,24 e l'estimo di L. 639,25, giusta l'avviso 16 marzo p. p. debitamente pubblicato nei modi di legge ed inserito nella *Gazzetta ufficiale* n. 69 e nel foglio annunzi legali della Provincia n. 62.

L'asta si apre sulla base di L. 65.300, le offerte di aumento potranno essere di L. 50 ciascuna e l'aggiudicazione provvisoria avrà luogo quand'anche vi sia una sola offerta.

Per adire all'asta occorre il deposito di L. 20.000 e le condizioni di vendita sono quelle indicate nel 1° avviso surricordato.

Il termine utile per le ulteriori offerte miglioranti almeno di un ventesimo il prezzo della provvisoria aggiudicazione è determinato in giorni 15 liberi ed andrà a scadere alle ore 11 del giorno 22 maggio 1923.

Castignano, 17 aprile 1923.

Il presidente ff.
Lucio Angelini Marinucci.

13290 — A pagamento.

Congregazione di carità di Racconigi

Avviso di incanto

Nel giorno di martedì 8 maggio prossimo, alle ore 10, nella sede della Congregazione di carità sopradetta, avrà luogo la vendita a pubblico incanto, della casa propria dell'Opera pia Buscatti in Racconigi, via Priotti, sul prezzo di estimo in L. 40,000.

I fatali per l'aumento del vigesimo scadranno alle ore 12 del giorno di mercoledì 23 maggio prossimo.

Deposito per adire all'incanto L. 6000.

Condizioni di vendita visibili presso il notaio Destefanis.

Racconigi, 19 aprile 1923

not. Destefanis Secondo.

13276 — A pagamento.

Asilo infantile Principessa Jolanda
DI CORI

Nell'incanto oggi tenutosi in conformità dell'avviso 9 corrente, è stato provvisoriamente aggiudicato l'affitto dei beni di questo Asilo infantile pel novennio 1923-932 al sig. Sabelli Carlo in base alla corrisposta annua di L. 16.910.

SI RENDE NOTO

che il termine utile (fatali) entro il quale possono presentarsi a quest'ufficio le offerte di aumento non minori del ventesimo del sopra indicato prezzo, stante l'abbreviazione dei termini, scadrà alle ore 12 del 30 corrente.

Cori, 19 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Ponticelli.

13264 — A pagamento.

Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari
già Cassa Ademprivile

AVVISO D'ASTA
per la vendita del terreno ex Ademprivile « Bingioniga » in comune di Ierzu

Il giorno [illegible] giugno 1923, alle ore 10 ant., nella sede di questa Cassa in Cagliari, via Torino, n. 10, piano primo, avanti il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa, o chi per esso, si terrà un pubblico incanto, giusta la legge di contabilità generale dello Stato, per la vendita della foresta ex Ademprivile Bin-

gioniga o Bingia Oniga, in agro del comune di Ierzu, distinta in catasto col mappale 2020 p. dell'estensione in catasto di ettari 424,63,00 e col reddito di L. 2123,15 Confini: a nord e nord est, una spezzata formata da quattro rette che uniscono i punti: Gruttixedda de Argiola Arrubia. Abba Frida, Mogula manna de is mous. Rocca estrema de su Serragu de Alis Pistis ed il punto di confluenza del Rio Alustia col Riu Canargius; il Rio Alustia sino al punto Funtana sa Figu, sud est e sud. Col limite territoriale Ierzu Tertenia per mezzo di una spezzata formata da cinque rette che uniscono i punti: Funtana sa Figu, Antinuraxi, Sedda Bingioniga, Scala Alistu, Su Cuscinadorgiu e Grutta is Porcus, sud ovest.

La retta che unisce i punti: Nuraghe Gessidu su Pitzu Biancu e Gruttixedda de Argiola Arrubia:

a) L'asta seguirà col metodo della candela vergine sul prezzo di base stabilito dalla perizia in L. 233.401;

b) Per essere ammessi all'incanto occorre versare alla Cassa dell'Amministrazione un deposito di due decimi del prezzo di base di cui un decimo rimarrà a garanzia degli obblighi dipendenti dal deliberamento, ed un decimo costituirà il fondo per tutte le spese occorse ed occorrende di perizia dell'immobile, di asta e di contratto, che saranno a carico del deliberatario.

Salvo qualunque aumento in corso di gara e finale liquidazione.

c) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire cento, e non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno offerte almeno di due concorrenti.

d) L'aggiudicazione diventerà definitiva se entro 20 giorni da essa, e non più tardi delle ore 12 del 20° giorno non festivo, non saranno pervenute all'Amministrazione della Cassa, offerte in aumento non inferiori al ventesimo del prezzo accompagnate dal deposito di due decimi del prezzo di aggiudicazione.

e) Non più tardi di giorni dieci dal termine più sopra stabilito, l'aggiudicatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, all'atto del quale dovrà versare il prezzo a saldo, preavvisando due giorni prima, ed in mancanza di tale pagamento la cassa, salva ogni sua altra azione, avrà facoltà di procedere a nuovo incanto per la vendita dello stabile, rimanendo devoluto a favore della Cassa stessa, a titolo di penalità, il deposito effettuato dal deliberatario inadempiente.

g) Il deliberatario dal giorno del pagamento al saldo del prezzo da eseguirsi nei termini suindicati, farà suoi i frutti e sopporterà le imposte dello stabile, del quale dovrà immettersi in possesso a sua cura e spese;

h) Il deliberatario, per tutti gli effetti dell'aggiudicazione, del contratto e per tutte le notificazioni, dovrà eleggere domicilio in Cagliari, presso la persona od ufficio da indicare nel verbale di incanto.

f) La vendita viene fatta a corpo e non a misura, qualunque possa essere la superficie reale dello stabile in confronto di quella indicata nei titoli e verbali di provenienza, nella perizia ed in catasto, nello stato e condizioni di fatto in cui si trova, e come dalla Cassa stessa è posseduto od abbia diritto a possederlo in base alla consegna fattale dal Demanio in forza della legge per i provvedimenti per la Sardegna, intendendo la Cassa di trasferire come le competono e possono competerle i suoi diritti al compratore, il quale potrà farli valere nel proprio interesse, a suo rischio e pericolo, libero bensì lo stabile da gravami ipotecari.

i) Gli atti relativi allo stabile in vendita (verbali ed immissione in possesso, elenco di consegna alla Cassa Ademprivile provvedimento della Giunta d'arbitri, estratto catastale, perizia) sono visibili nell'ufficio della Cassa tutti i giorni, non festivi, dalle 9 alle 12, ed i concorrenti all'asta dovranno dichiarare nel verbale d'incanto d'averne presa cognizione e di avere piena conoscenza dello stabile, della sua natura, cultura, ubicazione, consistenza, e dei diritti che, come si è detto superiormente, la Cassa intende, trasferire all'acquirente ai patti suesposti.

l) Verificatasi nel termine e nell'ora stabiliti altra offerta in aumento col deposito prescritto di due decimi del prezzo di aggiudicazione, si procederà a nuovo incanto, secondo le norme del presente avviso sulla base della ottenuta migliore offerta, ed in questo caso il deliberamento sarà definitivo quand'anche siavi un solo concorrente.

Cagliari, 4 aprile 1923.

Il direttore
Ciro Mereu.

13214 — A pagamento

Acquedotto Consorziale
di San Pietro in Guarano (Provincia di Cosenza)

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Si fa noto che, dalle ore 11 alle ore 12 del giorno 19 del mese di maggio 1923, nella segreteria del Consorzio per l'Acquedotto Consorziale di San Pietro in Guarano, innanzi al presidente de Consorzio suddetto, o chi per esso, si addiverrà col metodo delle schede segrete, recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per l'appalto dei lavori di conduttura dell'acqua potabile pel Consorzio suddetto, secondo il progetto elaborato dall'ing. Ferdinando Mastrocinque in data 8 luglio 1913, superiormente approvato ed aggiornato per quanto riguarda i prezzi in data 6 ottobre 1920, e per il presunto importo di L. 3.082.100 a base d'asta salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

Sul tavolo, appena aperta l'asta, sarà depositata la scheda dell'Amministrazione che stabilisce il massimo ed il minimo del ribasso.

Le schede che porteranno un ribasso inferiore al minimo e superiore al massimo fissato dall'Amministrazione saranno inefficaci.

AVVERTENZE

1. Modo di appalto.

L'asta avrà luogo a norma dell'art. 87, lettera A e 90, capoverso 5 e 6, del regolamento di contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, mediante offerte segrete stese su carta bollata di L. 2,40, chiuse in busta suggellata da presentarsi o fare altrimenti pervenire all'autorità che presiede l'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta le parole:

« Offerte per l'asta di cui all'avviso dei 4 aprile 1923 ».

Le offerte debbono contenere l'indicazione del ribasso percentuale oltre che in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche quando vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con D. M. 28 maggio 1895 modificato con D. M. 8 novembre 1900 e di quello speciale dell'opera (testo unico).

Il capitolato ed i relativi disegni sono visibili presso la segreteria dell'ufficio comunale, nelle consuete ore di ufficio.

I lavori dovranno essere intrapresi subito dopo la consegna per dare ogni opera compiuta nel termine di tre anni consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna; in caso di ritardo l'appaltatore sarà sottoposto alla penale stabilita nell'articolo 19 del capitolato speciale di appalto.

2. Condizione di ammissibilità all'asta.

Per essere ammesso a concorrere all'aggiudicazione, ciascun concorrente o Ditta specializzata dovrà presentare, entro i termini stabiliti col presente avviso, alla segreteria del Comune, domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati nome, cognome, paternità, domicilio, e l'oggetto del presente appalto, allegandovi i seguenti documenti:

a) l'attestato penale generale rilasciato dal tribunale competente, di data non anteriore a quattro mesi dalla data dell'asta, e il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove ha il domicilio o la residenza, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1911, n. 1249;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sotto-

prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, col quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione dei detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavoro per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo di grado e con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo e direttore di ufficio, dal quale risulta che, sotto l'alta sorveglianza ed immediata direzione sua o dell'ufficio cui è preposto, il concorrente ha eseguito, per conto proprio o diretto per contro altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono collaudati regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o non a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità di cui nel 2° comma della presente lettera *b*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consti che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopra accennate.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato sul certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi sopra indicati, con la formola: « Visto per conferma »;

c) una dichiarazione in carta libera, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave o dei campioni, non che di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

3. Presentazione ed esame dei documenti per l'ammissione all'asta.

Esclusioni. — Una speciale Commissione nominata dal presidente del Consorzio e della quale farà parte il direttore dei lavori, dopo aver esaminati i suindicati documenti presentati, determinerà con giudizio insindacabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei a presentare le loro offerte.

Il termine utile per la presentazione dei documenti suindicati scade il giorno 10 maggio, alle ore 16.

Ai concorrenti verranno in tempo utile comunicate le decisioni della Commissione.

4. Cauzione provvisoria.

I concorrenti ammessi dovranno, giusto l'art. 13 del capitolato speciale, esibire al presidente dell'asta il certificato di aver versato in una Cassa di tesoreria provinciale, un deposito a titolo di cauzione provvisoria per i lavori da appaltarsi di L. 100.000 a tutti gli effetti di legge, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca od in titoli come dall'art. 5 del capitolato generale.

Saranno anche accettate offerte con depositi in contanti, fatte al presidente dell'asta.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dal presidente dell'asta una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, sopra esibizione della polizza e di un foglio bollato da L. 2,40 un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

5. Stipulazione del contratto - Cauzione definitiva.

La data di stipulazione del contratto di appalto sarà fissata dall'Amministrazione e partecipata al deliberatario definitivo con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

Al momento della stipulazione del contratto dovrà prestarsi la cauzione definitiva pari al ventesimo dell'importo netto delle opere appaltate, depurato dal ribasso d'asta.

La cauzione definitiva dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato, secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di stampa, di bollo, di registro, emolumenti e diritti di segreteria sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà immediatamente obbligatorio per l'aggiudicatario; ma non lo sarà per il Consorzio, se non in seguito ad approvazione della competente autorità tutoria.

6. Revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi potrà essere fatta ogni semestre quando si verifichino le condizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

7. Materiali metallici.

Per quanto riguarda i materiali metallici, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere, al momento opportuno, ossia all'epoca dell'effettivo impiego, e ciò a giudizio insindacabile del direttore dei lavori alla revisione straordinaria dei prezzi.

8. Salvo quanto sopra i prezzi stabiliti nella perizia preventiva, diminuiti del ribasso d'asta, s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per cui l'appaltatore non avrà ragione di pretendere, oltre i prezzi stabiliti, ed eventualmente riveduti a norma dell'art. 6, indennità speciale di nessun genere per aumento di costo di materiale e della mano d'opera, per dazi, perdite, scioperi di operai, emigrazioni, stato di guerra, eventuali epidemie, eventuali aumenti di prezzi di assicurazione degli operai durante l'esecuzione dei lavori e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

9. L'appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, provvedendo esso a tutte le spese di prelevamento ed invio di campionè agli Istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione del Consorzio e pagando esso stesso le relative spese.

10. I pagamenti saranno fatti secondo il capitolato speciale di appalto, sui fondi concessi in mutuo dallo Stato, con decreti 27 aprile 1915 e 11 luglio 1922.

11. Per ogni effetto di legge l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel comune di San Pietro in Guarano.

San Pietro in Guarano, 4 aprile 1923.

Il presidente del Consorzio
B. De Simone.

Il segretario
S. Pansa.

3243 — A pagamento.

Provincia di Vicenza — Circondario di Asiago

COMUNE DI FOZA

AVVISO D'ASTA

Vendita legname d'abete a pianta in piedi ad unico e definitivo incanto

Si rende noto che nel giorno di mercoledì 9 maggio 1923, alle ore 8 pom. e nella segreteria comunale di Foza (Altipiano di Asiago) avranno luogo i pubblici incanti per la vendita del legname sottoelencato mercè il prezzo a fianco indicato.

AVVERTENZE:

1. La vendita viene fatta per pubblica gara col mezzo di offerte a schede segrete. e si aggiudicherà al migliore offerente osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità dello Stato, 4 maggio 1885 in unico definitivo incanto, salvo la superiore sanzione.

2. Il relativo prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato alla Cassa comunale in tre eguali rate al 30 settembre, 31 dicembre 1923 e 31 maggio 1924.

3. Non sono ammessi all'asta chi non avrà provata la sua idoneità a poter contrattare a sensi del vigente diritto comune, e chi non avrà depositato in contanti la somma sotto indicata a garanzia delle sue offerte e delle spese contrattuali, salvo conguaglio finale, che sono a totale carico del deliberatario.

4. Non sono ammesse le offerte che non contenessero le indicazioni prescritte ed in foglio bollato da L. 2,10.

5. Il capitolato e gli atti relativi al presente incanto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

6. Il deliberatario dovrà assoggettarsi alle prescrizioni tutte del capitolato d'oneri relativo alla vendita.

Vendita lotti legname a pianta in piedi - Abete rosso e bianco

Denominazione dei lotti

Lotto 1.
Fratte, piante n. 437, cubicità 246,31.
Prezzo L. 50 — Importo L. 12.315,50.
Deposito cauzionale L. 1847.

Lotto 2.
Sabbionare, piante n. 678, cubicità 344,32.
Prezzo L. 55 — Importo L. 18.937,60.
Deposito cauzionale L. 2841.

Lotto 3.
Posternon, piante n. 351, cubicità 164,66.
Prezzo L. 42 — Importo L. 6915,72.
Deposito cauzionale L. 1037.

Lotto 4.
Fiuseghebbe, piante n. 383, cubicità 200,48.
Prezzo L. 55 — Importo L. 11026,40.
Deposito cauzionale L. 1654.

Lotto 5.
Ronchetto, piante n. 420, cubicità 115,90.
Prezzo L. 50 — Importo L. 5795.
Deposito cauzionale L. 869.

Lotto 6.
Pozzetta Ronchetto, piante n. 295, cubicità 155,87
Prezzo L. 60 — Importo L. 9352,20.
Deposito cauzionale L. 1403.

Lotto 7.
Falda Ronchetto, piante n. 385, cubicità 117,17.
Prezzo L. 47 — Importo L. 5506,99.
Deposito cauzionale L. 826.

Lotto 8.
Contessa Sbarbental, piante n. 428, cubicità 256,83.
Prezzo L. 60 — Importo L. 15,409,80.
Deposito cauzionale L. 2311.

Lotto 9.
Buso del Giazzo, piante n. 452, cubicità 153,15.
Prezzo L. 40 — Importo L. 6126.
Deposito cauzionale L. 919.

Lotto 10.
Pria in Piè, piante n. 420, cubicità 211,52.
Prezzo L. 52,50 — Importo L. 10,576.
Deposito cauzionale L. 1586.

Lotto 11.
Busa Segantini, piante n. 490, cubicità 278,15.
Prezzo L. 55 — Importo L. 15,298,25.
Deposito cauzionale L. 2295.

Lotto 12.
Tanna del Gasperc, piante n. 505, cubicità 174,09.
Prezzo L. 45 — Importo L. 7834,05.
Deposito cauzionale L. 1175.

Lotto 13.
Pozza secca, piante n. 580, cubicità 325,25.
Prezzo L. 45 — Importo L. 14.636,25.
Deposito cauzionale L. 2195.

Lotto 14.
Kemple, piante n. 400, cubicità 147,65.
Prezzo L. 35 — Importo L. 5167,75.
Deposito cauzionale L. 775.

Lotto 15.
Tondarechar, piante n. 350, cubicità 174,17.
Prezzo L. 40 — Importo L. 6966,80.
Deposito cauzionale L. 1045.

Lotto 16.
Albiz e Valgadena, piante n. 407, cubicità 146,67.
Prezzo L. 25 — Importo L. 3666,75.
Deposito cauzionale L. 550.

Foza, 16 aprile 1923.

Il sindaco
Lunardi Giuseppe.

Il segretario
Giovanni Grigiante.

13240 — A pagamento.

COMUNE DI MATINO

Appalto riscossione dazio di consumo sulla base di L. 55.000 all'anno

Essendo andati deserti i primi incanti per l'appalto suindicato sulla base di L. 55.000 per due anni, si rende noto che il giorno 26 corr., alle ore 9, nella Casa comunale, si esperimenteranno i secondi incanti, e ferme restando le condizioni tutte portate dall'avviso d'asta di 1° incanto, del 6 corr., si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anche fosse un solo il concorrente. I fatali per l'aumento in grado di ventesimo andranno a scadere il 4 maggio, alle ore 18.

Matino, 17 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Barba.

Il segretario
Rochira.

13265 — A pagamento.

Il Regio commissario del comune di Morino

In esecuzione dei deliberati consigliari 14 maggio e 3 settembre 1922, approvate dall'ill.mo signor prefetto di Aquila il 22 dicembre 1922, col n. 19697

FA NOTO

che nel giorno 2 maggio prossimo, alle ore 9 antimeridiane con continuazione, innanzi a lui o chi per esso, avrà luogo il primo esperimento di asta ad estinzione di candela vergine ed osservate le formalità previste nel regolamento vigente sulla contabilità generale dello Stato, la vendita di n. 1251 piante di castagno site nel bosco comunale in contrada Sterparo di questo tenimento alla base di L. 25.776, 15 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50, fatta eccezione per la prima offerta che non potrà essere superiore alle L. 50.

Che per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare alla tesoreria comunale, o a chi presiede l'asta in contanti la somma di L. 2000, come deposito provvisorio e L. 80 in conto delle spese di asta in genere; che la vendita rimarrà aggiudicata al migliore ed ultimo offerente, osservate le formalità del ventesimo del prezzo; che tutte le altre condizioni sono visibili all'ufficio comunale in tutti i giorni nei quali rimarrà aperto al pubblico.

Morino, 16 aprile 1923.

Il R. commissario
Mallani.

13274 — A pagamento.

Il R. commissario del comune di Morino

In esecuzione del deliberato consiliare 24 aprile 1921 approvato dall'on. G. P. A. il 13 agosto 1921 con n. 10,418 ed alle condizioni stabilite dalla Divisione

FA NOTO

che nel giorno 2 maggio p. v., alle ore 9 ant. con continuazione, innanzi a lui o chi per esso nella segreteria del comune

di Morino, avrà luogo la vendita ad estinzione di candela vergine osservate le modalità previste nel vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato di n. 1311 alberi di quercia radicati in fondi comunali giusto il verbale redatto dall'autorità forestale del 22 febbraio 1919 alla base di L. 14,431,70 e ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore alle L. 144,35: che i concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno versare nella tesoreria comunale o nelle mani di chi presiede l'asta, la somma di L. 1413 a garanzia delle offerte e per tutte le spese in genere.

Che tutte le altre condizioni sono visibili presso l'ufficio comunale nei giorni, durante i quali rimarrà aperto al pubblico.

Morino, 16 aprile 1923.

Il Regio commissario
Mallani.

13272 — A pagamento.

Il Regio commissario del comune di Morino, in esecuzione del deliberato consiliare del 10 marzo 1922 approvato il 24 detto con n. 6226;

FA NOTO

che, nel giorno 2 maggio, alle ore 9 a. m. in continuazione, innanzi a lui o chi per esso, avrà luogo nella segreteria del comune di Morino il primo esperimento di asta, ad estinsione di candela vergine ed osservate le formalità previste nel vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, la vendita di 831 piante di quercia site in alcuni boschetti ed incolti del Comune alla base di L. 8278,50 e che le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50 fatta eccezione per la prima offerta che non potrà essere superiore a L. 50; che per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno depositare alla tesoreria comunale o a chi presiede l'asta, la somma di L. 1000 come deposito provvisorio e L. 600 in conto spese di subasta in genere; che la vendita rimarrà aggiudicata al migliore ed ultimo offerente, osservate le modalità del ventesimo del prezzo; che tutte le altre condizioni sono visibili nell'Ufficio comunale in tutti i giorni nei quali rimarrà aperto al pubblico.

Morino, 16 aprile 1923.

Il Regio commissario
Mallani.

13273 — A pagamento

Secondo avviso d'asta
per eseguito miglioramento di ventesimo

APPALTO DEI LAVORI
di costruzione della fognatura

Giusta l'avviso d'asta in data 10 marzo u. s., nel giorno 27 dello stesso mese, si procedeva all'incanto per l'appalto suddetto, e rimaneva aggiudicataria la Ditta Renzi Claudio, per l'offerto prezzo di L. 245.693,85, che durante il periodo dei fatali venne ridotto a L. 233.410,15.

Si rende perciò noto

che alle ore 11 del giorno 4 maggio 1923, nella solita sala municipale, avanti il sindaco o chi per esso e con l'assistenza del segretario comunale, si procederà all'incanto definitivo a candela vergine, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'incanto sarà aperto sul ridotto prezzo di L. 233.410,15, ed il deliberamento definitivo seguirà a favore di quel concorrente che offrirà sul prezzo stesso una ulteriore diminuzione.

Qualora nessuno si presentasse a questo incanto, rimarrà deliberatario definitivo il presidente della Cooperativa Cavatori e fornitori di materiali laterizi sig. Onorato Vincenzo, siccome colui che ebbe a presentare l'offerta di miglioramento del vigesimo.

Rimangono ferme tutte le condizioni comprese nell'avviso d'asta sopra ricordato.

Rocca Priora, 18 aprile 1923.

Il segretario comunale
rag. Sulli Giuseppe.

Il sindaco
Eugenio Silo.

13281 — A pagamento.

COMUNE DI LAMON

AVVISO D'ASTA
per l'appalto della riscossione del dazio consumo

SI RENDE NOTO

che nel giorno 15 maggio 1923 alle ore 10, in questo ufficio comunale, alla presenza del sindaco o chi per esso, si terrà l'asta pubblica, col metodo della candela vergine, per l'appalto della riscossione del dazio consumo del comune di Lamon, secondo le tariffe in vigore, con le norme di cui il testo unico 7 maggio 1908, n. 248 e relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455, e in conformità del capitolato facente parte delle deliberazioni del Consiglio comunale in data 31 gennaio e 24 febbraio 1923, approvate dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura il 30 marzo 1923, al n. 2954, div. 2ª.

L'appalto avrà inizio il 1° luglio 1923 e scadrà al 31 dicembre 1925.

Il canone annuo da servire come prezzo di base sul quale è indetta la gara, è di L. 70.000.

La prima offerta di miglioramento non potrà essere maggiore di L. 50; le successive potranno essere di qualunque importo purchè non inferiori di L. 10 ciascuna.

Non si addiviene all'aggiudicaziane se non vi sono le offerte di almeno due concorrenti.

Gli aspiranti prima dell'asta dovranno depositare la somma di L. 7000 a titolo di cauzione provvisoria per le spese d'incanto e contrattuali che sono a carico dell'aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà prestare entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, la cauzione corrispondente ai tre dodicesimi del canone annuo di appalto in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Il deliberatario s'intenderà elettivamente domiciliato in Lamon.

L'impiegato daziario che attualmente è alla dipendenze del Comune, passa alle dipendenze dell'appaltatore.

Tutti gli atti sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo scadrà il 5 giugno 1923, alle ore 11.

Lamon, 10 aprile 1923.

Il sindaco
V. Pane.

13235 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei monopoli industriali

AVVISO D'ASTA
con aggiudicazione definitiva a primo incanto per la concessione della esportazione e della vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Egitto e nel Sudan

Si fa noto che nel giorno 14 luglio 1923, alle ore 10, avrà luogo in Roma presso la Direzione generale dei Monopoli industriali un pubblico incanto per la concessione della esportazione e della vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Egitto e nel Sudan con privilegio di esclusività, durante il periodo di anni sette, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà partecipata all'aggiudicatario l'avvenuta approvazione del contratto.

Il capitolato d'oneri che stabilisce le condizioni dell'appalto è ostensibile presso la Direzione generale dei monopoli industriali, le Intendenze di finanza del Regno, le principali Camere di commercio italiane e presso gli Uffici consolari d'Italia dell'Africa settentrionale.

L'asta sarà tenuta a partiti segreti, con le norme e le formalità stabilite dagli articoli 87 a) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª.

Coloro che intendono prendere parte all'asta dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali), accompagnando la domanda stessa con i seguenti documenti:

1. Certificato della competente Camera di commercio, dal quale risulti il credito del richiedente (posizione finanziaria e commerciale).

Se questo ultimo fosse domiciliato all'estero, detto certificato dovrà essere munito del visto dell'Autorità consolare italiana del luogo.

Se poi il concorrente fosse una Società dovrà presentare, inoltre, copia, debitamente autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto della Società stessa.

2. Dichiarazione dalla quale risulti che ha preso conoscenza del capitolato d'oneri relativo al presente appalto, ne ha esaminato attentamente le clausole e le ha trovate tutte accettabili.

3. Atto da cui risulti la presentazione di un supplente, il quale potrà diventare il principale obbligato in caso di morte, fallimento od altro assoluto impedimento dell'appaltatore.

4. Certificato della Camera di commercio come al n. 1 per il supplente proposto.

La domanda ed i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono inviarsi in piego raccomandato o presentarsi a mano non più tardi del giorno 1° giugno 1923 alla Direzione generale dei monopoli industriali, la quale dopo averli esaminati, a termini dell'art. 4 del capitolato, si riserva l'insindacabile diritto di ammettere o meno i richiedenti a prendere parte alla gara.

Gli ammessi alla gara saranno telegraficamente o a mezzo di lettera autorizzati a presentare le loro offerte.

Le offerte dei concorrenti dovranno presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiederà all'asta per mezzo della posta ovvero consegnando il piego personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte per essere valide dovranno:

essere stese su carta da bollo da L. 2,40;

essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;

essere accompagnate dalla quietanza di una sezione di R. tesoreria provinciale comprovante l'eseguito deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 100.000 in numerario o in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri titoli a debito dello Stato o garentiti dallo Stato, ammessi nei depositi provvisori per concorrere ad aste pubbliche.

Non saranno accettate offerte con depositi fatti in altro modo.

Qualora il deposito sia costituito esclusivamente in effetti pubblici, potrà essere effettuato anche presso la R. tesoreria centrale.

Le offerte fatte e firmate per conto di terzi dovranno essere accompagnate da procura speciale in originale o in copia autentica da unirsi agli atti, giusta l'art. 92 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le offerte debbono contenere:

A) La quantità minima complessiva di tabacchi in chilogrammi convenzionali che il concorrente si obbliga di acquistare ed esportare nel settennio.

B) La ripartizione di detta quantità minima complessiva in quote annuali che costituiranno il quantitativo minimo in chilogrammi per ogni anno contrattuale.

Ciascuna di dette quote annuali non potrà mai essere inferiore a kg. 30.000 di tabacchi nè superiore ad 1/4 del quantitativo minimo complessivo.

Per l'ultimo anno contrattuale l'offerente non potrà impegnarsi per una quantità minima di tabacchi che ecceda il quantitativo medio di tabacchi costituenti i minimi degli anni precedenti.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti si riterranno come non presentate.

L'appalto sarà aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta, a favore di quel concorrente il quale risulterà essersi impegnato ad acquistare ed esportare la maggiore quantità complessiva di tabacchi durante i sette anni di durata della concessione.

Nel caso di due o più offerte in cui la detta quantità complessiva sia uguale sarà provveduto in conformità dell'art. 88 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Il deposito del deliberatario sarà trattenuto a garanzia degli obblighi dallo stesso contratti coll'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario il quale a tale scopo prima della stipulazione del contratto, dovrà depositare la somma in numerario che gli verrà indicata per tassa di registro, diritti di segreteria, bollo, ecc.

(La tassa di registro è commissurata al 4 % sull'importo complessivo determinato dal totale quantitativo minimo impegnato pei sette anni moltiplicato pel prezzo che, a questo effetto, viene presunto di Lit. 60 il Kg.).

Roma, 6 aprile 1923.

Il direttore generale dei monopoli industriali
ing. E. Aliprandi.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto la concessione del privilegio della esportazione e della vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Egitto e nel Sudan per il periodo di anni sette, alle condizioni tutte indicate nell'avviso d'asta in data 6 aprile 1923, pubblicato dalla Direzione generale dei Monopoli industriali e nel relativo capitolato in data 6 aprile 1923, impegnandomi ad acquistare ed esportare durante il detto periodo della concessione una quantità minima complessiva di chilogrammi . . . . . (Kg . . . . .) di tabacchi di cui:

1. Chilogrammi . . . (Kg. . . .) nel primo anno contrattuale
2. » . . . (» . . .) » secondo »
3. » . . . (» . . .) » terzo »
4. » . . . (» . . .) » quarto »
5. » . . . (» . . .) » quinto »
6. » . . . (» . . .) » sesto »
7. » . . . (» . . .) » settimo »

(Data) . . . .

Firma . . . . (nome cognome, paternità e domicilio).

Al di fuori della busta contenente l'offerta sarà scritto:

« Offerta per la concessione del privilegio dell'esclusiva esportazione e vendita dei tabacchi lavorati italiani nell'Egitto e nel Sudan ».

13284 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 12 maggio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina nelle località sotto indicate di metri lineari 100.000 di

TELA RASATA BIANCA

al prezzo unitario di L. 6,50 per la presunta somma complessiva di L. 650.000 in due lotti, ciascuno di L. 325.000.

Lotto 1.

Spezia m. 30.000.
Venezia m. 20.000.
Totale m. 50.000.

Lotto 2.

Taranto m. 50.000.

Consegne

Le consegne dovranno essere fatte alle direzioni dei Commissariati M. M. sopra segnate, in quattro rate eguali a giorni 60, 90 120 e 150 dalla data di partecipazione di approvato contratto.

Alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data, 10 aprile 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste, le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del Corpo R. equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma due lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 19 maggio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

L'art. 4° delle condizioni particolari relative a detta fornitura è sostituito dal seguente:

Saranno ammessi all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M.

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture ed a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da parte di un ufficiale commissario perito.

A tale uopo le Ditte dovranno depositare L. 300 all'atto in cui richiederanno la visita.

Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia la tela appaltata.

Accetta inoltre che i pagamenti siano fatti per un quarto mediante buoni del tesoro a scadenza di un anno.

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una Sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 32500 in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti delle Direzioni generali dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola, Comandi basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Il campione della tela da fornire è visibile, nelle ore d'ufficio presso il Ministero della marina (Ispettorato di Commissato) e presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo di Spezia, Venezia e Taranto.

Roma, 17 aprile 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

13285 — A credito.

(2ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

119° Elenco dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

21032. Di Benedetto Pasqualina fu Giuseppa, nata a Bagnara, di anni 24, casalinga, moglie di De Salvo Vittorio.

21033. Bonaccorso Antonia fu Santi e fu Fauci Maria, nata a Messina, di anni 54, civile, vedova di La Spada.

21034. Pulejo Francesco fu Paolo, nato a Faro Superiore, di anni 72, civile, marito di Ficarra Rosa.

21035. Ficarra Rosa fu Melchiorre, nata a Faro Superiore, di anni 72, civile, moglie di Pulejo Francesco.

21036. Zolfo Santi, d'ignoti, nato a Neria, di anni 36, sarto, marito di Ceffolino Giuseppa.

21037. Ceffolino Giuseppa fu Michele e fu Normando Rosaria, nata a Messina, di anni 38, casalinga, moglie di Zolfo Santi.

21038. Zolfo Francesca di Santi e di Ceffolino Giuseppe, nata a Messina, di anni 11.

21039. Zolfo Luigi di Santi e di Ceffolino Giuseppa, nato a Messina, di anni 11.

21040. Zolfo Aurelio di Santi e di Ceffolino Giuseppe, nato a Messina, di anni 8.

21041. Zolfo Eugenio di Santi e di Ceffolino Giuseppa, nato a Messena, di anni 7.

21042. Zolfo Attilio di Santi e di Ceffolino Giuseppa, nato a Messina, di anni 3.

Messina, 26 febbraio 1923.

L'ufficiale dello stato civile
Contarini.

Per il segretario
Micali.

12588 — Gratuito.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate.